



COMUNE DI MONZA

P.I.I. N19  
VIALE C. BATTISTI

EX FELTRIFICIO SCOTTI

ELABORATO **A9**

PROGETTO  
SCHEMA DI CONVENZIONE  
URBANISTICA

**PROPONENTE:**

Fondazione De Ponti  
via Dei Mille 5, 22100 Como  
tel. 031.270332  
email: info@depontispa.it

**PROGETTISTI:**

arch. Michele Faglia  
arch. Bernardo Faglia  
via Tommaso Grossi 4, 20900 Monza  
tel. 039/325311  
email: faglia@tin.it

**CONSULENZA SPECIALISTICA:**

avv. Guido Inzaghi  
DLA PIPER ITALY  
via G.Casati 1, 20123 Milano  
tel. 02/80618522  
guido.inzaghi@dlapiper.com

data

20.05.2014

revisioni

12.09.2014

12.03.2015

30.03.2015

scala

codice

**PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO N. 19**

**CONVENZIONE**  
**PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO**  
**"EX FELTRIFICIO SCOTTI" IN VIALE C. BATTISTI - MONZA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila\_\_\_\_\_, addì\_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_, si sono costituiti:

- il sig. **Marco De Ponti**, nato a **Como**, il **13.01.1951**, che dichiara di intervenire in nome e nell'interesse della **Fondazione de Ponti** con sede in **Como**, via **Dei Mille**, **5** (C.F. **02900310968**), nella sua veste di **Presidente** della stessa, presso la quale è domiciliato e qui di seguito chiamato "Operatore";

quest'ultimo titolare della proprietà esclusiva delle aree situate nel Comune censuario e amministrativo di **Monza** (provincia di **Monza e Brianza**), così distinte:

**A)** area individuata ai mappali **166-167-172-173-175-177-178-279-280-281-282 del foglio 19**, N.C.E.U. come risulta dall'estratto catastale che si allega sotto la lettera "**C1**";

- da una parte -

- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di responsabile del Settore "Governo del Territorio e Suap" e legale rappresentante del Comune di **Monza** con sede in **Monza** piazza **Trento e Trieste**, codice fiscale **02030880153** autorizzato al compimento del presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal combinato disposto dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 51 dello Statuto vigente del Comune di **Monza** in virtù di decreto del Sindaco in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, di seguito chiamato "Comune".

- dall'altra parte -

insieme di seguito indicate come le Parti.

I predetti componenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, rinunciando ai testimoni con il mio consenso, dichiarano di voler stipulare il presente atto con il quale:

**PREMESSO**

- a) che il sopraindicato intervenuto proprietario Operatore dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla Convenzione;
- b) che lo stesso intende utilizzare a scopo edificatorio l'area sopra distinta sotto la **Lettera A**, meglio identificata nell'allegata tav. **C2** con perimetro di colore rosso;

- c) che l'area di cui alla **Lettera A** ha una superficie totale di mq **15.947,00 desunta da rilievo celerimetrico** e mq 15.964,00 secondo i dati catastali;
- d) che il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29 novembre 2007 l'area di cui alla **Lettera A**, congiuntamente ad una porzione di via Scarlatti, è classificata come ambito strategico di trasformazione 55b soggetto alla disciplina del Documento di Piano e destinato, coerentemente a quanto altresì previsto dal Piano dei Servizi, a servizi di interesse pubblico, culturali e didattico-formativi, con residenza convenzionata per studenti e docenti, oltre a funzioni complementari e compatibili secondo quanto previsto dalle norme del Piano dei Servizi;
- e) che il Documento di Piano del P.G.T. comunale è decaduto a seguito della scadenza del termine di validità quinquennale di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
- f) che il Consiglio Comunale di Monza ha approvato, giusta deliberazione n. 33 del 23 aprile 2013, il Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.), che, nelle more di approvazione del nuovo Documento di Piano, definisce gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'amministrazione comunale nell'ambito della programmazione integrata di intervento;
- g) il Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23 aprile 2013 classifica l'area di cui alla **Lettera A, congiuntamente ad una porzione di Via Scarlatti:**
- come « Area Prioritaria n.19 - Viale C. Battisti - Ex Feltrificio Scotti » destinata ad usi residenziali e integrazione con funzioni terziarie e commerciali e incremento delle funzioni pubbliche (auditorium);
- Il tutto come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data \_\_\_\_\_, che si allega sotto la Lettera \_\_\_\_\_;
- h) che l'area di cui alla **Lettera A** rappresenta un'area industriale dismessa con la presenza di fabbricati ad oggi inutilizzati dotati di **una complessiva superficie coperta di mq. 8.321 (52,17%), di una slp complessiva di mq. 10.662 (0,66 mq/mq), una volumetria di mc. 52.551( 3,29 mc/mq);**
- i) che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Programma Integrato di Intervento o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità, fatta eccezione per quanto di seguito riportato:
- vincolo di interesse storico artistico di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42/2004, decreto del 24.09.2014;
  - vincolo di tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42/2004, decreto del 6.11.1965.
- Nell'ambito dell'area di cui alla **Lettera A**, al mappale 175 sub. 701 del foglio 19, insiste una cabina elettrica dismessa;
- l) che per l'utilizzazione a scopo edificatorio dell'area di cui alla **Lettera A** è stato presentato dall'Operatore una proposta di Programma Integrato di Intervento in Variante al P.G.T. vigente (protocollo comunale n. 59849 del 22.05.2014, Registro pratiche Piani Attuativi al n. 07/14);

- m) che la proposta di Programma Integrato di Intervento prevede una serie articolata di interventi di recupero delle esistenti volumetrie e di nuova edificazione che complessivamente porteranno all'insediamento presso l'Area di una Superficie Lorda di Pavimento (Slp) totale per funzioni private pari a mq. 11.400,00 (di cui mq. 8.265,00 per funzioni residenziali da localizzare presso gli edifici identificati nella Tavola D3 con le lettere D, E1, E2, E3; mq. 2.105,00 per funzioni terziarie-commerciali da localizzare presso gli edifici identificati nella Tavola D3 con le lettere A, C e D; mq. 1.030,00 per attrezzature formative e culturali da localizzare presso l'edificio identificati nella Tavola D3 con la lettera B).
- n) che la dotazione di Slp pari a mq. 11.400,00 (al netto della Slp dell'Auditorium e servizi annessi pari a 1.770,00 mq) costituisce il limite massimo ammesso per l'intervento;
- o) che la proposta di Programma Integrato d'Intervento si pone in variante al vigente P.G.T. e modifica l'azzonamento del P.G.T. vigente secondo quanto precisato nella tav. D2:
- la zona F4 - attrezzature generali e territoriali per il sistema cultura - viene ridotta all'area di pertinenza dell'auditorium e degli spazi di servizio annessi, oltre che alla scuola di musica relativamente al sistema istruzione in progetto;
  - l'area SP4 - parcheggi pubblici e di uso pubblico - viene mantenuta lungo via Scarlatti pur con una differente configurazione, oltre ad una nuova previsione in fregio a viale C. Battisti;
  - viene inserita una nuova superficie ad area SP3 - spazi per il verde e lo sport - relativa agli spazi di percorrenza ciclopedonale;
  - la rimanente superficie viene riservata all'edificazione privata sia di tipo residenziale che commerciale e terziaria;
  - per l'edificio storico testimoniale, identificato nel Piano delle Regole, ex Casa delle Aste è stata effettuata la demolizione di un volume addossato sul lato nord con autorizzazione della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia in data 06/02/2015 e Scia n.27/15;
- p) che, a livello edilizio, la proposta di Programma Integrato di Intervento, tra l'altro, prevede il mantenimento, tramite ristrutturazione, dei due edifici A e B definiti storico-testimoniali nel Piano delle Regole del P.G.T. vigente, della ciminiera con parte dei capannoni ad essa affiancati e, tramite intervento fedelmente sostitutivo di demolizione e ricostruzione stante la situazione di avanzato degrado, di parte del muro di confine su via Donizetti, del capannone C e di porzione dei capannoni interposti ritenuti meritevoli di conservazione volumetrica, come da tav. D2;
- q) che il progetto di Programma Integrato di Intervento ha conseguito il parere preventivo favorevole della Commissione per il Paesaggio in data 1.07.2014 ;
- r) che è stata svolta, ai sensi della normativa vigente e dei modelli metodologici della Regione Lombardia la verifica di assoggettabilità a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che si è conclusa con decreto dell'Autorità competente del 9.02.2015 (prot. n. 18791 del 17.02.2015) di non assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Programma Integrato di Intervento;

- s) che il Programma Integrato di Intervento è caratterizzato dalla presenza degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 87 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e contestualmente persegue gli obiettivi di cui al successivo art. 88 della legge stessa;

#### VISTI

1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale veniva adottato il Programma Integrato di Intervento;
2. l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Programma Integrato di Intervento, nelle forme di legge, in seguito ai quali \_\_\_\_\_ sono pervenute osservazioni;
3. la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale resa dalla Provincia di Monza e Brianza giusta \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
4. la deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ esecutiva, con la quale veniva approvato il Programma Integrato di Intervento;
5. l'avviso di deposito della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, di approvazione definitiva del Programma integrato di Intervento, pubblicato sul B.U.R.L. n. \_\_\_\_\_, Serie Avvisi e Concorsi del \_\_\_\_\_;
6. la L.R. n.12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. L'Operatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per essa vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

##### ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante della Convenzione.
2. L'Operatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dall'Operatore con la presente Convenzione si trasferiscono agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dall'Operatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie, in sostituzione o ad integrazione.
4. La sottoscrizione della Convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della

medesima, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune, allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

5. Gli allegati alla presente Convenzione sono:

A1	RELAZIONE TECNICA ED ECONOMICA	1
A2	RELAZIONE SUL SISTEMA DELLA VIABILITA' E MOBILITA'	2
A3	VALUTAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO	3
A4	RELAZIONE GEOLOGICA con autocertificazione	4
A5	PROPOSTA DI INDAGINE AMBIENTALE PER LA VERIFICA DELLA QUALITA' DEI TERRENI	5
A6	RELAZIONE ENERGETICA CON STIMA DEI COSTI	6
A7	RELAZIONE AGRONOMICA	7
A8	STUDIO DI IMPATTO PAESISTICO	8
A9	SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA	9
B1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	10
B2	INQUADRAMENTO URBANISTICO	11
C1	STATO DI FATTO: analisi	12
C2	STATO DI FATTO: estratto ed elenco catastale superfici e volumi	13
C3	STATO DI FATTO: rilievo celerimetrico	14
C4	STATO DI FATTO: edifici mantenere storico testimoniali ex Casa delle Aste, Villa Azzurra e elementi di archeologia industriale da mantenere	15
C5	STATO DI FATTO: Prospetti, sezioni	16
C6a	STATO DI FATTO: rilievo fotografico esterni	17
C6b	STATO DI FATTO: rilievo fotografico interni	18
D1	PROGETTO: planivolumetrico	19
D2	PROGETTO: regime dei suoli, aree di cessione e asservimento ed analisi grafica proposta di variante P.G.T.	20
D3	PROGETTO: schema funzionale, distanze edifici, confini e strade schema interrati	21
D4	PROGETTO: verifica superficie filtrante- piantumazioni	22
D5	PROGETTO: prospetti e sezioni	23
D6	PROGETTO: viste 3D	24
D7	STATO MISTO: pianta	25
E1	URBANIZZAZIONI: relazione tecnica	26
E2	URBANIZZAZIONI: relazione tecnica fognatura interna	27
E3	URBANIZZAZIONI: computo metrico estimativo opere interne	28
E3bis	URBANIZZAZIONI: computo metrico estimativo opere esterne a carico del Comune	29
E4	URBANIZZAZIONI: stato di fatto urbanizzazione primaria	30
E5	URBANIZZAZIONI: progetto opere di urbanizzazione primaria e secondaria 31	31
E6	URBANIZZAZIONI: progetto reti	32
F1	AUDITORIUM: relazione tecnica	33
F2	AUDITORIUM: verifica acustica	34
F3	AUDITORIUM: Spazi di servizi annessi computo metrico estimativo	35
F3 bis	AUDITORIUM: stima opere impianti-arredi a carico del Comune	36
F4	AUDITORIUM: schema architettonico, piante, prospetti, sezioni	37
F5	AUDITORIUM: particolari costruttivi	38
G1	ALL.: dichiarazioni impegnative R.L.I. Regione Lombardia	39
G2	ALL.: atto di provenienza-titolo di proprietà	40

### ART. 3 - TITOLI ABILITATIVI E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. L'Operatore, in relazione agli artt. 9 e 46 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., si obbliga a presentare al Comune le istanze volte all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, comprese le opere di cui all'Auditorium e spazi di servizio annessi, previste dal Programma Integrato di Intervento nel termine di 9 mesi dalla data della stipula in atto pubblico della presente Convenzione.

2. Le istanze volte all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione degli interventi edilizi privati verranno presentate nel termine di 24 mesi dalla data della stipula in atto pubblico della presente Convenzione. Le opere al civile per l'agibilità saranno ultimate entro 3 anni dall'inizio dei lavori, salvo eventuali proroghe ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 380/2001 e s.m.i..

3. Tutte le opere di urbanizzazione, comprese le opere di cui allo standard qualitativo come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di inizio dei lavori, fermo restando quanto indicato al comma 1 del presente articolo ed ai successivi art. 4,5,6.

3. In ogni caso, fermo restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella Convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 anni dalla stipula della Convenzione.

### ART. 4 - CESSIONE E ASSERVIMENTO DI AREE

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e ai sensi di quanto riportato nel Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento, in merito a "Dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale", le aree a standard da reperire nell'ambito del Programma Integrato di Intervento sono complessivamente pari a mq. **12.940,47** come di seguito precisato:

- Intervento di nuova edificazione o demolizione e ricostruzione-edifici C-D-E2-E3:

a) per la quota di Slp corrispondente all'indice Ut sino a 0,30 mq/mq, nella misura di mq 81 ogni 100 mq di Slp. Dunque, nella fattispecie, in relazione ad una SLP pari a mq. **4.784,10**, sono dovute aree a standard in misura pari a mq. 3.875,12 ( $4.784,10 * 81\%$ );

b) per la quota di Slp corrispondente all'indice Ut compreso tra 0,30 mq/mq e 0,65 mq/mq, nella misura definita al precedente punto a) incrementata del 100%. Dunque, nella fattispecie, in relazione ad una SLP pari a mq. **4.575,90**, sono dovute aree a standard in misura pari a mq. 7.412,95 ( $4.575,90 * 81\% * 2$ );

- Intervento di recupero sino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e ricostruzione totale (ancorché con identica sagoma)-edifici A-B-E1:

a) nella misura di mq 81 ogni 100 mq di Slp. Dunque, nella fattispecie, in relazione ad una SLP pari a mq. **2.040,00**, sono dovute aree a standard in misura pari a mq. 1.652,40 ( $2.040,00 * 81\%$ ).

2. Al fine di soddisfare la predetta dotazione, l'Operatore costituisce in favore del Comune di Monza, che accetta, servitù perpetua di uso pubblico, sulle aree

aventi superficie complessivamente pari a mq. 2.720,00, come di seguito meglio individuate e indicate in tinta viola nella planimetria allegata alla presente Convenzione come tav. D2:

- a) mq. 170,00 area a parcheggio P2;
- b) mq. 933,00 aree a piazza in fregio via Donizetti;
- c) mq. 25,00 parte marciapiede 2;
- d) mq. 666,00 aree per viabilità ciclopedonale;
- c) mq. 926,00 aree a verde pubblico Vp1-2-3-6;

3. L'asservimento ad uso pubblico delle aree indicate al comma 2, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione. L'utilizzo all'uso pubblico avverrà una volta collaudate favorevolmente le opere che l'Operatore è obbligato ad eseguire sulle aree medesime.

4. Oltre a quanto previsto dal suesteso comma 2, al fine di soddisfare la predetta dotazione, l'Operatore contestualmente alla stipula del presente atto, cede gratuitamente al Comune di Monza le aree aventi superficie complessivamente pari a mq. 2.618,00, come di seguito meglio individuate e indicate in tinta verde nella planimetria allegata alla presente Convenzione come tav. D2:

- a) mq. 721,00 aree per parcheggio P1a e P1b;
- b) mq. 297,00 aree a piazzetta;
- c) mq. 104,00 marciapiedi 1 e parte 2;
- d) mq. 73,00 aree a verde pubblico Vp4-Vp5;
- e) mq. 703,00 area per servizi all'auditorium;
- f) mq. 720,00 area per auditorium;

4a. Viene inoltre ceduta extra dotazione aree a standard la superficie di mq. 116,00 quale ampliamento stradale su via Scarlatti, indicata in tinta rosa nella planimetria allegata alla presente Convenzione come tav. D2.

5. La cessione della proprietà delle aree come indicate ai suestesi commi 4 e 4a, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione. Il possesso delle aree in cessione sopra indicate sarà trasferito al Comune una volta collaudate favorevolmente le opere che l'Operatore è obbligato ad eseguire sulle aree medesime.

6. Per l'esatta individuazione catastale delle porzioni di aree cedute/asservite, le Parti si obbligano reciprocamente, una volta effettuati i necessari frazionamenti catastali, a stipulare l'atto di identificazione catastale, il tutto a cura e spese dell'Operatore. Tale adempimento dovrà essere effettuato prima del rilascio o efficacia del titolo abilitativo afferente le opere di urbanizzazione.

7. L'Operatore garantisce che le aree come sopra cedute sono di sua piena proprietà e nella sua piena ed esclusiva disponibilità e che le medesime sono libere da pesi, ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura, fatta eccezione per la servitù che verrà istituita ai fini della collocazione, del mantenimento e della gestione dei pannelli fotovoltaici che saranno installati sulla copertura dell'auditorium a servizio degli altri edifici del Programma Integrato di Intervento.



8. Complessivamente le aree a standard reperite di cui ai precedenti commi 2 e 3 assommano a mq 5.338,00 e così risultano inferiori alla dotazione di standard dovuta ai sensi delle norme vigenti, pari a mq. 12.940,47. La residua quota di aree a standard dovute e da monetizzare, ai sensi dall'art. 46 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., è dunque pari a:

- mq 7.602,47(= mq. 12.940,47 - mq. 5.338,00), per controvalore economico di monetizzazione pari ad € 984.619,86 (7.602,47 mq x 129,50 €/mq).

9. L'ammontare dovuto a titolo di monetizzazione (€ 984.619,86), come sopra quantificato, dovrà essere corrisposto dall'Operatore, anche ai sensi di quanto disposto all'art. 6 del Piano dei Servizi del P.G.T. vigente, mediante compensazione in opere, attraverso la realizzazione e la successione cessione gratuita in favore del Comune dell'Auditorium per mq. 660 di s.l.p (400 posti), meglio identificato nelle Tavola D3 con la lettera F1), il cui valore complessivo è allo stato stimato in circa € 2.975.195,87

10. Il Comune riconosce la qualità progettuale che caratterizza la previsione dell'opera di cui al precedente comma 9 e, in generale, la rilevanza per il territorio comunale dell'opera stessa. Anche in ragione di detta rilevanza, fermo restando che il progetto definitivo-esecutivo dell'opera sarà oggetto di verifica e validazione ai sensi del d.p.r. n. 207/2010, il Comune si riserva la facoltà, che l'Operatore accetta, di analizzare le previsioni di dettaglio di cui al medesimo progetto definitivo/esecutivo (e eventuali varianti) e di richiedere modifiche volte a garantire il mantenimento di un elevato livello di qualità realizzativa entro il valore complessivo di cui al comma 9.

#### ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'importo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti in relazione alle edificazioni oggetto del PII, risultante dall'applicazione delle tariffe vigenti e dalle riduzioni previste dalla deliberazione Comunale n. 43 del 3 novembre 2008 in relazione al contenimento del consumo energetico, è pari ad € 661.612,17, come di seguito specificato:

▪ importo oneri urbanizzazione primaria per funzioni residenziali - interventi di nuova edificazione o demolizione e ricostruzione -edifici E2-E3-D:

Vol. residenziale mc 24.330 x €/mc 23,55 = € 572.971,50 - 25% Classe A+ = €.429.728,62

▪ importo oneri urbanizzazione primaria per funzioni residenziali - interventi di ristrutturazione edilizia-edificio E1:

Vol. residenziale mc 465x €/mc 11,78 = € 5.477,70 - 10% Classe B= €.4.929,93

▪ importo oneri urbanizzazione primaria per funzioni terziarie/commerciali - interventi di nuova edificazione e ricostr.- edifici C-D:

Slp terziario/commerciale mq 1.250 x €/mq 121,00 = € 151.250,00 - 20% Classe A= €.121.000,00

▪ importo oneri urbanizzazione primaria per funzioni terziarie/commerciali - interventi di ristrutturazione edilizia- edificio A:

Slp terziario/commerciale mq 855 x €/mq 101,25 = € 86.568,75 - - 10%  
Classe B= €. 77.911,87

▪ importo oneri urbanizzazione primaria per attività culturali -  
interventi di ristrutturazione edilizia-edificio B:

Slp attr. Cult. mq 1.030 x €/mq 30,25 = € 31.157,50 - 10% Classe B= €.  
28.041,74

2. L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria risultante dall'applicazione delle tariffe vigenti e dalle riduzioni previste dalla deliberazione Comunale n. 43 del 3 novembre 2008 in relazione al contenimento del consumo energetico, è invece pari ad € 826.849,41, come di seguito specificato:

▪ importo oneri urbanizzazione secondaria per funzioni residenziali -  
interventi di nuova edificazione o demolizione e ricostruzione -edifici E2-E3-  
D:

volume residenziale mc 24.330,00 x €/mc 36,45 = € 886.828,50 - 25% Classe  
A+ = €.665.121,37

▪ importo oneri urbanizzazione secondaria per funzioni residenziali -  
interventi di ristrutturazione edilizia-edificio E1:

volume residenziale mc 465 x €/mc 18,22 = € 8.472,30 - 10% Classe B=  
€.7.625,07

▪ importo oneri urbanizzazione secondaria per funzioni  
terziarie/commerciali - interventi di nuova edificazione e ricostr. - edifici  
C-D:

Slp terz./comm. n. ed. mq 1.250 x €/mq 82,15= € 102.687,50 - 20% Classe  
A= €.82.150,00

▪ importo oneri urbanizzazione secondaria per funzioni  
terziarie/commerciali - interventi di ristrutturazione edilizia- edificio A:

Slp terziario mq 855 x €/mq 68,75= € 58.781,25 - 10% Classe B=  
€.52.903,12

▪ - importo oneri urbanizzazione secondaria per attività culturali -  
interventi di ristrutturazione edilizia-edificio B:

Slp att. Cult. mq 1.030 x €/mq 20,55 = € 21.166,50 -10%Classe B=  
€.19.049,85

3. A fronte di quanto sopra, l'Operatore si impegna nei confronti del Comune di Monza a progettare a proprie cura e spese e ad eseguire, indistintamente a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, le seguenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria:

a) spazi di servizio annessi all'Auditorium, meglio identificati alla lettera F2 della tavola D3, per un importo di spesa stimato in € 1.597.491,29 (già abbattuto del 20%),, così come descritte e quantificate nel computo metrico estimativo Elab. F3;

b) opere di urbanizzazione relative a: piazzetta della ciminiera, parcheggi di via Scarlatti, collegamento ciclopedonale, piazza, verde, parcheggi su viale Battisti, per un importo di spesa stimato in €. 518.697,05(già abbattuto del 20%), così come descritte e quantificate nel computo metrico estimativo Elab. E3;

il tutto per un importo complessivo stimato di € 2.116.188,34 (euro duemilionicentosedicimilaseicentonovantasette/05).

4. In base alle risultanze della progettazione definitiva/esecutiva e con riguardo all'importo previsto dal P.I.I., l'Operatore affiderà le opere stesse nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. Fermo restando la descrizione dei lavori come indicata al precedente comma 3, resta inteso tra le Parti che qualora il costo complessivo delle opere di urbanizzazione di cui sopra, che verrà determinato in sede di rilascio del relativo permesso di costruire, o di altro idoneo titolo abilitativo, in conformità alle risultanze del computo metrico estimativo che l'Operatore dovrà allegare al progetto, risultasse confermata come superiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione, la differenza di spesa resterà comunque a carico dell'Operatore al fine di garantire la completa e funzionale realizzazione del programma.

6. Fermo restando la descrizione dei lavori come indicata al precedente comma 3, qualora il costo complessivo delle opere di urbanizzazione di cui è previsto lo scomputo con la presente Convenzione, che verrà determinato in sede di rilascio del relativo permesso di costruire, o di altro idoneo titolo abilitativo, in conformità alle risultanze del computo metrico estimativo che l'Operatore dovrà allegare al progetto, risultasse inferiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione, la differenza di spesa ad integrale copertura degli oneri stessi, dovrà essere corrisposta e liquidata a favore del Comune di Monza in sede di rilascio del permesso di costruire o di altro idoneo titolo abilitativo.

7. I progetti definitivi-esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sopra meglio specificati, saranno oggetto di verifica e validazione ai sensi del d.p.r. n. 207/2010. I costi relativi alla verifica e validazione dei progetti sono a carico dell'Operatore.

8. La potenzialità minima dei servizi verrà definita con gli enti fornitori in base alle caratteristiche dimensionali dell'intervento ed in base al numero degli utenti previsti. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria nel futuro è comunque a carico dell'Operatore o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.

9. Tutte le opere relative a servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).

10. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell'ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

11. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui alla parte Terza, sezione II, titolo III, capi III e IV e allegato 5 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché altre norme da questo richiamate.

12. La quota commisurata al costo di costruzione, scomputata ai sensi dell'art 6.4 della presente Convenzione, viene stimata preventivamente in €.691.482,34 salvo calcolo definitivo nella successiva fase del permesso di costruire.

## ART.6 - STANDARD QUALITATIVO

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Auditorium pubblico per mq. 660 di s.l.p. (400 posti) meglio identificato nelle Tavola D3 con la lettera F1), la cui realizzazione è prevista a carico dell'Operatore, comporta una spesa complessivamente stimata - salvo verifica analitica in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo - pari a €. 2.982.356,21.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, il costo dell'opera risulta pertanto nettamente eccedente agli importi dovuti a titolo di monetizzazione di aree a standard ai sensi dell'art. 4, commi 8 e 9 e di contributo sul costo di costruzione.

3. Tenuto conto di quanto sopra, l'Operatore, a titolo di standard qualitativo del P.I.I., si impegna:

- a) a realizzare l'Auditorium meglio identificato nelle Tavola D3 con la lettera F1), secondo quanto previsto dal computo metrico di cui all'allegato F3, per l'ammontare eccedente agli importi dovuti a titolo di monetizzazione di aree a standard ai sensi dell'art. 4, commi 8 e 9 e di contributo sul costo di costruzione;
- b) a effettuare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli arredi, dell'illuminotecnica, dell'impiantistica audio-video dell'Auditorium, della rilevazione fumi, della videosicurezza e anti-intrusione, della comunicazione mobile e fissa. Le suddette opere corrispondono ad una spesa stimata in €.932.041,08, secondo quanto previsto dalla stima Elab. F3bis. Resta inteso tra le Parti che la realizzazione degli interventi stessi sarà, ad ogni modo, effettuata a cura e spese del Comune, fatte salve le opere di cablaggio a carico dell'Operatore.
- c) a effettuare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 7, comma 1. Resta inteso tra le Parti che la realizzazione degli interventi stessi sarà, ad ogni modo, effettuata a cura e spese del Comune.

4. Ai sensi di quanto disposto all'art. 6, comma 11 del Piano dei Servizi del P.G.T. vigente, il valore dell'opera di cui al comma 1 eccedente agli importi dovuti a titolo di monetizzazione di aree a standard ai sensi dell'art. 4, commi 8 e 9, sarà altresì scomputato dalla quota del contributo di costruzione afferente al costo di costruzione relativo alle edificazione oggetto del P.I.I., intendendosi detto scomputo quale forma di pagamento mediante compensazione. Rilevato che la quota degli oneri risulta già utilizzata per realizzare le opere di urbanizzazione meglio indicate al precedente art. 5, comma 3, le parti danno atto che l'eccedenza del costo dell'opera rispetto a quanto scomputato/compensato viene assunta a carico dell'operatore, quale standard qualitativo, in virtù dei complessivi benefici derivanti dall'intervento di riqualificazione urbanistica.

5. L'Operatore si impegna a sua cura e spese:

- a predisporre il progetto preliminare entro 3 mesi dalla stipula della presente Convenzione;
- a predisporre il progetto definitivo entro 3 mesi dalla approvazione del preliminare;
- a predisporre il progetto\_\_\_\_\_entro 3 mesi dalla approvazione del definitivo;

6. In sede di progettazione esecutiva l'Operatore si impegna a presentare, a propria cura e spese, una perizia giurata - sottoscritta da professionista il cui curriculum dimostri significativa esperienza nella realizzazione di auditorium musicali - che dia atto del raggiungimento delle prestazioni di qualità acustica non inferiori a quelle indicate nell'allegato F2.

#### ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA COMPARTO

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, con riguardo al contesto urbano in cui è inserito il P.I.I., il Comune intende realizzare e provvederà, a propria cura e spese, a eseguire le seguenti opere per un importo stimato di €. 94.322,48 (scontato del 20%) (vedi elab. E3bis):

- riqualificazione via Donizetti e Scarlatti: €.90.590,06-20%= 72.472,04
- riqualificazione fronte viale Battisti: €. 25.049,10-20%= 20.039,29
- segnaletica parcheggi lungo via Boito: €. 2.263,94-20%= 1.811,15

A tali importi sono da aggiungere gli oneri per la sicurezza imprevisi, spese tecniche ed iva pari ad un totale lordo di €. 120.732,74.

#### ART. 8 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E A STANDARD ED EVENTUALI INTERVENTI DI BONIFICA

1. Le opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 5, comma 3 e al precedente art. 4, comma 9, saranno eseguite, in conformità alla normativa vigente, dall'Operatore e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico comunale.

2. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dell'Operatore.

3. Le spese tecniche per la redazione del Programma Integrato di Intervento e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione sono a carico dell'Operatore, o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

4. Qualora emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica e ripristino ambientale, l'Operatore si impegna a provvedere a propria cura e spese, senza possibilità di scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi secondo le modalità e le procedure precisate dal Titolo V della parte quarta del D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n. 471.

5. L'Operatore è obbligato, anche per tramite della Pubblica Amministrazione, ad acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia, così come previsto dall'art. 22 del "Codice etico" del Comune di Monza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2012, esecutiva in data 17 dicembre 2012.

## ART. 9 - ULTERIORI IMPEGNI

1. L'Operatore si impegna a destinare l'edificio di proprietà privata identificato nell'allegata tavola D2 con la lettera B (ex Casa delle Aste) a "Scuola di musica" e/o alle altre destinazioni consentite in zona F4 di cui alla premessa o) che precede.

2. Nel caso di cessazione e/o sospensione delle attività di cui al comma 1, protratta per oltre 1 anno, e sempreché permanga per l'immobile l'obbligo di destinazione ad attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, il Comune potrà esercitare l'opzione di acquisto del bene, impegnandosi a corrispondere all'Operatore, a titolo di corrispettivo convenzionale, il costo delle opere di ristrutturazione dell'edificio ex Casa delle Aste, determinato in base al computo metrico a consuntivo da depositare in sede di presentazione della domanda del certificato di agibilità, detratto l'ammortamento su base trentennale, oltre a rivalutazione. Il corrispettivo non sarà comunque inferiore all'importo di €. 500.000, oltre rivalutazione.

3. L'Operatore sarà obbligato a comunicare per iscritto al Comune, entro 30gg., la cessazione e/o sospensione. L'opzione di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere esercitata dal Comune, a pena di decadenza, nel termine di 90gg. dalla comunicazione di cui sopra. Il corrispettivo dovrà essere versato nei 60gg. successivi.

4. L'Operatore si obbliga a riservare permanentemente al Comune n. 4 posti auto nell'erigenda autorimessa interrata da riservare a servizio esclusivo dell'Auditorium come identificati alla lettera B1 della Tavola D3-PIANO INTERRATO, il cui accesso avverrà dalla rampa carrabile localizzata su via Scarlatti. Tale riservazione, in forma gratuita, a favore del Comune avverrà a tutti gli effetti contestualmente alla consegna dell'Auditorium e degli spazi di servizio annessi all'Auditorium di cui ai precedenti art. 6 comma 1 e art. 5 comma 3 lett. a) identificati alla lettera F1-F2 della Tavola D3.

5. L'Operatore si impegna a mettere a disposizione della collettività, per un periodo massimo di tre anni decorrente dalla consegna al Comune dell'Auditorium e degli spazi di servizio annessi all'Auditorium di cui ai precedenti art. 6 comma 1 e art. 5 comma 3, lett. a), n. 64 posti auto ubicati nell'autorimessa interrata privata prevista dal P.I.I., meglio identificati alla lettera B PIANO INTERRATO della tavola D3.

6. Resta inteso tra le Parti che la fruibilità pubblica dei posti auto identificati alla lettera B PIANO INTERRATO della tavola D3 dovrà essere garantita esclusivamente in funzione e per la durata degli eventi e delle manifestazioni che concretamente si terranno presso l'Auditorium. La fruibilità pubblica di detti parcheggi dovrà, in particolare, essere garantita in un arco di tempo compreso tra le 2 ore antecedenti all'inizio dei singoli eventi e le 2 ore successive al termine degli eventi stessi. Al di fuori delle predette fasce orarie anche i posti auto identificati alla lettera B PIANO INTERRATO della tavola D3 saranno nella libera disponibilità dell'Operatore.

7. Gli obblighi assunti dall'Operatore in forza dei precedenti commi 4 e 5 decadranno automaticamente contestualmente alla messa in esercizio da parte del Comune dell'ulteriore dotazione di posti auto pubblici di cui al primo periodo del precedente comma 4 e, comunque, anche a prescindere dal reperimento di detta dotazione aggiuntiva, una volta decorsi tre anni dalla consegna all'Amministrazione dell'Auditorium e degli spazi di servizio annessi all'Auditorium di cui ai precedenti art. 6 comma 1 e 5 comma 3, lett. a).

#### ART. 10 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. All'Ufficio Tecnico comunale spetta la vigilanza durante l'esecuzione dei lavori, nonché il potere di impartire prescrizioni e direttive, vincolanti per l'Operatore, non in contrasto con i titoli abilitativi, fermo restando che detta vigilanza e detto potere non costituiscono assunzione di direzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e che tutte le inerenti responsabilità restano a carico dell'Operatore e dei Tecnici da essa incaricati.
2. L'esecuzione di ogni opera sulle strade e/o sulle aree pubbliche, compreso l'interramento delle canalizzazioni possono essere eseguiti soltanto dopo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale.

#### ART.10 bis - TARIFFE APPLICATE

1. Tutti gli oneri, di cui all' art. 5 della presente Convenzione, dovranno essere adeguati alle eventuali nuove tariffe qualora la richiesta del titolo abilitativo avvenga dopo 36 mesi dall'approvazione del Programma Integrato di Intervento ai sensi dell'art. 38 comma 7 bis della L.R. n. 12 dell' 11 marzo 2005 e s.m.i.. Gli aggiornamenti potranno essere effettuati solo in aumento.

#### ART.11 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. L'Operatore, in base al disposto del paragrafo 4, 5° comma, dell'art. 8 Legge 6 agosto 1967 n. 765, e a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, presta una fidejussione bancaria (*o polizza di primaria Compagnia di Assicurazioni*), il cui importo - pari al 100% degli impegni assunti e non assolti al momento della stipula della presente Convenzione - è di € 5.862.373,02 relativo alle seguenti voci:
  - Urbanizzazioni interne all'area € 518.697,05 ;
  - Spazi di servizio annessi all'Auditorium € 1.597.491,29;
  - Auditorium € 2.982.356,21;
  - Spese tecniche, validazione progetti, rup, spese di gara, accordo bonario, autorità di vigilanza, collaudi ed allacciamenti € 763.828,47.
2. L'Operatore potrà richiedere una riduzione dell'importo della garanzia di cui al presente articolo, che il Comune si impegna ad accettare, man mano che interverranno i collaudi favorevoli delle opere di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente Convenzione e/o ad avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione.
3. La garanzia è prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per cui è operativa col solo rilievo dell'inadempimento.
4. La garanzia dovrà essere conforme alla normativa in materia di cauzione prevista dalla legislazione sui Contratti Pubblici (art. 113 D.Lgs 163/2006). Nel caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione da parte dell'Operatore, delle opere di urbanizzazione, si applicheranno le medesime sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, fatta salva la possibilità di esecuzione delle opere d'ufficio da parte del Comune. Le penali per ritardo sono applicate in misura intermedia tra il massimo e il minimo previsti dalla suddetta normativa.

#### ART.12- TERMINI DELLA STIPULA

1. La stipula in atto pubblico della presente Convenzione avverrà entro 6 mesi dall'efficacia mediante pubblicazione sul B.U.R.L. della Regione Lombardia della delibera di approvazione del Programma Integrato di Intervento, fermo restando quanto previsto all'art. 93, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..

#### ART.13 - VARIANTI

1. Potranno essere consentite all'Operatore, in fase di esecuzione e senza necessità di approvazione di preventiva variante al Programma Integrato di Intervento, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del Programma Integrato di Intervento, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai sensi dell'art. 14 comma 12 della L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i..

#### ART.14 - COLLAUDO

1. Ultimate, anche per lotti, le opere di urbanizzazione ed ogni altro tipo di adempimento edificatorio, l'Operatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere saranno collaudate, entro la data di richiesta di agibilità degli edifici, a cura di un Tecnico indicato dal Comune e a spese dell'Operatore.

#### ART.15 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree, ancorché già cedute al Comune o in asservimento, resta a carico dell'Operatore, quale detentore, sino all'approvazione del collaudo finale.

2. Dall'approvazione del collaudo finale, rimane perennemente a carico dell'Operatore, e degli aventi causa a qualsiasi titolo, la custodia, la manutenzione ordinaria-straordinaria e la gestione, di tutto quanto eseguito sulle aree asservite all'uso pubblico.

3. L'uso pubblico delle aree asservite e delle relative opere, la modalità di gestione per l'apertura e la chiusura compresi gli orari saranno successivamente regolamentate e normate dagli Uffici comunali competenti di concerto con l'Operatore.

#### ART. 16 - OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA

1. L'Operatore fa espressa rinuncia con la firma del presente atto ad ogni opposizione giudiziaria e extragiudiziaria a chiunque notificata e con esonero a qualunque titolo di qualunque responsabilità per i pagamenti ed i prelievi che il Comune stesso dovesse andare a fare.

#### ART. 17 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione saranno a totale carico dell'Operatore; all'uopo vengono richieste le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 28 giugno 1943 n. 666 e 28 gennaio 1977 n. 10, oltre all'applicazione di eventuali ulteriori successivi trattamenti più favorevoli.



#### ART. 18 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. L'Operatore dichiara esplicitamente la rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse ad essa competere in dipendenza della presente Convenzione e all'uopo solleva il Signor Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.
2. Le parti interessate autorizzano il Signor Conservatore dei registri immobiliari a trascrivere l'atto affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto sono state fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

#### ART. 19 - LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge 12 luglio 2011 n. 106 e al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Letto, approvato e sottoscritto, li \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Il Comune \_\_\_\_\_